

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di maggio (**27.05.2019**), in Livorno, via Verdi n. 63, presso la sede della Associazione "VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO", alle ore diciotto e minuti dieci.

Avanti a me dottor Giovanni Cerbioni, Notaio in Lastra a Signa ed iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia,

è presente

- **STADERINI Gianluca**, nato a Pistoia il 11.04.1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Commisario dell'Associazione

"VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO"

con sede in Livorno, via Giuseppe Verdi n. 63, Associazione dei Fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 del Codice di Diritto Canonico, codice fiscale e P.IVA 00100460492, a ciò nominato dal Consiglio Nazionale della Conferderazione delle Misericordie d'Italia con delibera del 14.07.2018, che dichiara essere ancora efficace e non revocata.

Della identità personale del comparente io Notaio sono certo. Il comparente nella suddetta qualità, mi chiede di ricevere in forma pubblica il verbale di assemblea della predetta Associazione, assemblea che egli dichiara qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione rendiconto consuntivo anno 2018;
- 2) Approvazione nuovo statuto;
- 3) Proposta progetto ristrutturazione Camposanto.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente sopra costituito per designazione unanime dei presenti, il quale dichiara, constata e fa constatare:

- 1)** che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed alle ore 8:00 (otto) in prima convocazione, e per questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione, in conformità allo statuto sociale vigente mediante avviso pubblicato agli albi della Misericordia il 16/05/2019 e sul quotidiano il "Telegrafo" del 17/05/2019 (Cronaca di Livorno); oltre che sul sito www.misericordialivorno.org;
- 2)** che degli associati sono presenti, in proprio numero 43 (quarantatre) soci personalmente, iscritti nel Libro Soci regolarmente tenuto ed in regola con il versamento delle quote sociali, come risulta dal foglio delle presenze che, consegnati dal Presidente, si allega a questo atto sotto lettera "B", previa predisposizione a cura del Presidente stesso;
- 3)** che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti i presenti;

Registrato a Firenze:
il 14/06/2019
n. 18517
Serie 1T
Pagati euro 200,00

- 3) che non risultano cause di limitazione o di esclusione del diritto di voto, il Presidente al riguardo domanda se alcuno dei presenti abbia rilievi da formulare ed attesta che tutti i partecipanti all'Assemblea, interpellati sul punto, hanno confermato di non essere a conoscenza di cause che limitino o escludano il diritto di voto di alcuno dei partecipanti; da' altresì atto che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno dichiarandosi sufficientemente informati;
- 4) che pertanto l'assemblea risulta regolarmente convocata, costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

L'assemblea, richiesta dal Presidente consente l'inversione della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, lasciando l'approvazione del nuovo statuto quale ultimo punto da trattare.

Sono le ore diciotto e minuti ventisei ed il Presidente dichiara di non richiedere la verbalizzazione da parte di me Notaio degli argomenti all'ordine del giorno di competenza della assemblea rappresentati dalla Approvazione rendiconto consuntivo anno 2018 e Proposta progetto ristrutturazione Camposanto.

Sono le ore diciannove e minuti trentadue ed il Presidente richiede a me Notaio di riprendere la verbalizzazione dell'assemblea in relazione all'unico argomento restante all'ordine del giorno di competenza della assemblea: Approvazione nuovo statuto.

Prende la parola il Presidente che passa ad esporre all'assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante la nuova disciplina del c.d. "Terzo Settore" si è reso necessario adeguare il vigente statuto.

Quindi, il Presidente propone di procedere con tale adeguamento apportando modifiche al vigente statuto sociale in particolare agli artt. 2-4-12-13-14-15-16-18-20-22-29-38-49.

Il Presidente procede a dare lettura delle modifiche statutarie proposte secondo il testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Non avendo nessun socio chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei voti espressi in forma palese, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

DELIBERA:

= di modificare il vigente statuto sociale, così come proposto dal Presidente, per quanto concerne gli artt. 2-4-12-13-14-15-16-18-20-22-29-38-49.

Il presidente mi consegna il testo integrale di statuto aggiornato e mi chiede di allegarlo sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti cinquanta.

Imposte e spese inerenti a questo atto sono a carico dell'Associazione. Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da persona di mia fiducia mediante elaboratore elettronico e in parte di mio pugno, ho letto al comparente che dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme alla propria volontà.

Consta di fogli due e otto pagine, oltre quanto allegato.

Viene sottoscritto da ogni comparente e da me Notaio alle ore venti e minuti cinque.

Firmato: Staderini Gianluca - Giovanni Cerbioni notaio (segue il sigillo).

Copia conforme all'originale ai miei atti, in più fogli muniti delle prescritte firme, compreso ogni allegato, che si rilascia in carta libera ad esclusivo uso consentito dalla legge, non in bollo.

Consta di tre fogli, oltre quanto allegato.

Lastra a Signa, li 21 giugno 2019

Allegato "A" alla Raccolta n. 6218

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1

L'Associazione dal titolo **"Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno O.D.V."** con sede legale in Livorno, viale Boccaccio n. 39, Diocesi di Livorno, si ispira al movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria à dì 14 agosto" (Bibl. Naz. di Firenze, fondo Magliabecchiano XXVII, 300, C,127).

La **"Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno"** intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno '86, che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede **"Fautrici della civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità"**.

Il corso storico dalla **"Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno"** ha inizio nell'anno 1595, quando per opera di 5 popolani, Paolo Baroni, Lorenzo Tudini, Vincenzo Bonazzini, Domenico Di Pellegrino e Pietro Tudini, fu fondata sull'esempio della Consorella di Firenze.

Venera come suo speciale patrono San Giovanni Decollato, la cui festa si celebra il 29 agosto di ogni anno.

Articolo 2

La "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno O.D.V." è costituita agli effetti giuridici come Associazione secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile ed ai sensi dell'D.lgs 117/2017 come ente del terzo settore, iscritto nel Registro Unico Nazionale del terzo settore, nella sezione O.D.V.

L'Arciconfraternita è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 3

La "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno" è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 4

Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio, per amore di Dio e

del Prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, l'Arciconfraternita raggiunge gli scopi sociali promuovendo:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a

domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza,
di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile
nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguar-
dia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche
professionale, nonché l'attività di informazione e culturali
di interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria
e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale non-
ché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-
zione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali,
artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, inclu-
se le attività di promozione e diffusione della cultura e del-
la pratica del volontariato e delle attività di interesse ge-
nerale, anche attraverso elementi di informazione e promozione
delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e
stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;

	j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	k) la protezione dell'infanzia abbandonata;	
	l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	n) iniziative di agricoltura sociale;	
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;	
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto	

reciproco.

La Arciconfraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Arciconfraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

c) ogni altra attività diversa stabilita dall'organo competente.

Articolo 5

L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento

di attività di addestramento tecnico sanitario dei Confratelli con corsi di istruzione teorico - pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee programmatiche e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6

Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie, e convenzionarsi con i Enti Locali Pubblici ed Enti Privati, secondo la normativa nazionale e regionale in vigore e nel rispetto del presente Statuto.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato dell'Arciconfraternita.

Articolo 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo di Livorno e con le altre Autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico "Correttore", a norma di quanto previsto dai canoni 298 e seguenti nonché 321 e seguenti del Codice di Diritto canonico.

Articolo 8

Lo stemma dell'Arciconfraternita è formato da uno scudo ovale, ornato di foglie di quercia e sormontato da una corona regale sorretta da una testa alata di angelo.

Al centro dello scudo vi è una croce latina di colore amaranto in campo nero, con bracci gigliati e con ai lati le lettere gotiche dorate "K" ed "M" (Konfraternitas Misericordiae) e alla base la testa di San Giovanni Battista, decollata e posta su di un piatto d'argento.

Lo scudo è circondato da due ramoscelli incrociati alla base e fermati da un nastro amaranto.

La bandiera ed il gonfalone sono rappresentati da un drappo di colore amaranto con al centro il proprio stemma.

Ogni rappresentazione dei simboli e dell'emblema dell'Arciconfraternita dovrà essere conforme alla suddetta descrizione.

Articolo 9

La veste storica dei Confratelli è costituita da una tunica nera semplice e breve con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio (disciplina) con rosario nero con una medaglia col simbolo K/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Di norma viene indossata nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10

Con esplicito riferimento ai poteri conferiti al Magistrato, di cui all'articolo 29 del presente Statuto, e ferma la sua

autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, l'Arciconfraternita della Misericordia di Livorno aderisce, anche tramite la sottoscrizione del patto associativo, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che nel proprio Statuto riconosce l'autonomia degli associati, come soggetti liberamente partecipanti alla Confederazione stessa, e, nel rispetto dei principi ispiratori ne tutela la libera organizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria. La Confederazione si evidenzia, quindi, come organo particolarmente importante di coordinamento e servizio, nei rapporti con gli Organi di governo regionali e nazionali, in particolare per la convenzione del servizio di pronto soccorso, ed inoltre, per tutte quelle iniziative utili a dare risalto e uniformità alla grande famiglia delle Misericordie sul piano più generale.

Articolo 11

Secondo i principi di cui all'art. 10, l'Arciconfraternita e i Confratelli ad essa aderenti non potranno partecipare o aderire ad iniziative e/o manifestazioni contrarie ai principi ispiratori dell'Associazione ad eccezione di eventuali servizi richiesti.

Articolo 12

L' Arciconfraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

a) quote e contributi degli iscritti;

b) contributi di privati, singoli o associati;

c) contributi da Istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi comunitari e di organismi internazionali;

e) donazioni, lasciti testamentari e questue pubbliche;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) ricavato dalle concessioni temporanee di cappelle gentilizie, tombe, loculi e ossari del Camposanto nonché dai servizi cimiteriali;

l) altre entrate derivanti da iniziative dirette o da partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'Arciconfraternita non può distribuire neanche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o al-

tre somme conferite a titolo di capitale durante la vita dell'ente (in favore di amministratori, soci, lavoratori o collaboratori), salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. L'Arciconfraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Ad ogni effetto legale, l'Arciconfraternita ha la proprietà degli immobili, dei materiali ed oggetti elencati nell'apposito inventario, tenuto dal Magistrato che ne è responsabile, o che ad essa ai sensi di legge siano inequivocabilmente riconducibili.

Il trasferimento di ogni tipo di opera d'arte o simile, di proprietà del Sodalizio, deve essere autorizzato dall'Assemblea, previa autorizzazione della competente Sovrintendenza dei beni culturali ed artistici.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni lo-

ro prestazione di attività.

La Arciconfraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Arciconfraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Arciconfraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Arciconfraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai Confratelli

distinzioni aventi puro carattere morale.

Articolo 14

L’Arciconfraternita promuove la donazione del sangue e degli organi.

La Arciconfraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, l’Arciconfraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL’ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15

Tutti gli iscritti al Sodalizio alimentano il vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Arciconfraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

- Aspiranti Confratelli/Consorelle;
- Confratelli/Consorelle attivi;
- Confratelli/Consorelle Aggregati.

L’iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato sottoscritta da due Confratelli e dal Correttore; il richie-

dente l'iscrizione dovrà provare, mediante certificato o attestazione del proprio parroco, di aver ricevuto il battesimo secondo il rito cattolico.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

L'Arciconfraternita può accettare o mantenere nei ruoli di servizio attivo, previa deliberazione del Magistrato persone di altra confessione religiosa purché ritenute idonee al servizio stesso e si impegnino a svolgerlo nel totale rispetto dell'indirizzo spirituale e morale dell'Arciconfraternita.

I soggetti di cui ai precedenti comma 5, potranno essere iscritti come volontari ma non potranno essere iscritti al sodalizio né (vedi successivo art. 16) essere titolari di elettorato attivo e passivo finché perduri la causa di incompatibilità.

Per effetto dell'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. I Confratelli aderenti a più confraternite non possono rivestire contemporaneamente cariche elettive.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente

presso la sede della Arciconfraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla

Articolo 16

Gli aspiranti sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli attivi.

L'aspirantato ha una durata da tre a sei mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, si passa alla categoria di Confratelli/Consorelle attivi.

Il passaggio è automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli/Consorelle attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, si impegnano a svolgere il proprio servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita.

Costituiscono il corpo funzionale e operativo

dell'Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva, quella passiva ove abbiano, al momento della votazione, un anno di anzianità, nonché compiuto 18 anni.

I Confratelli/Consorelle Aggregati sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria; essi godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva, sempreché al momento della votazione, abbiano almeno un anno di anzianità, abbiano compiuto 18 anni e non incorrano nelle condizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15.

Il Decano del Collegio può essere invitato alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Capi Guardia attivi rappresenta il Senato dell'Arciconfraternita ed è formato da tutti i Capi Guardia attivi dell'Istituzione; la loro attività è disciplinata da apposito regolamento interno emesso a cura del Magistrato.

Lo stesso Magistrato può nominare un numero illimitato di Capi Guardia Onorari, quale titolo onorifico e di riconoscimento per quanti si sono distinti nei servizi e a favore dell'Arciconfraternita.

Il Magistrato può elevare alla dignità di Protettore coloro che ne siano meritevoli per benemerienze acquisite nei confronti dell'Arciconfraternita; il Vescovo della Diocesi di Livorno

è di diritto Protettore.

Nell’ambito del Regolamento dei servizi di carità si inseriscono eventuali ulteriori suddivisioni ed attribuzioni.

Articolo 17

Per essere iscritti all’Arciconfraternita occorre appartenere alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra, non aver riportato condanne penali passate in giudicato, non appartenere ad associazioni od organismi in contrasto con i principi anzidetti.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell’Arciconfraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato ove prevista per la categoria di appartenenza.

Articolo 18

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 19

Gli iscritti (Confratelli/Consorelle) all’Arciconfraternita devono:

- a. osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell’Arciconfraternita;

b. tenere condotta morale e civile irreprendibile all'interno dell'Arciconfraternita;

c. disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d. tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e. collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e partecipare alle riunioni;

f. partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g. assolvere al pagamento della quota associativa, ove prevista.

Articolo 20

I Confratelli/Consorelle sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

a. ammonizione o richiamo scritto;

b. sospensione a tempo determinato non superiore a mesi 35, che comporta l'allontanamento dalla sede e l'interdizione dalle attività statutarie per il periodo precisato nel provvedimento;

c. radiazione, che comporta l'allontanamento dalla sede e l'interdizione dalle attività statutarie per un periodo di mesi 36 (3 anni), passato il quale l'interessato potrà presenta-

re nuova domanda d'iscrizione con la perdita dei diritti acquisiti precedentemente;

d. espulsione, che implica la perdita di ogni diritto verso l'Arciconfraternita; tale provvedimento non consente il reintegro.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui sopra è del Magistrato, che decide con delibera motivata.

Contro i provvedimenti di cui sopra l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale, il quale decide, sentito l'Interessato ed il Preposto, con provvedimento definitivo ed inappellabile.

Articolo 21

La qualità di Confratello/Consorella si perde per dimissioni, per decadenza o per espulsione.

Si perde per dimissioni qualora l'interessato presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello o aspirante.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui agli articoli 15, 5° comma, e 17.

Inoltre l'Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 19 oppure rimanga moroso per oltre un quinquennio nel pagamento della quota socia-

le.

Si perde per espulsione nei casi in cui si renda incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza all'Arciconfraternita.

La perdita della qualità di Confratello/Consorella implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso l'Arciconfraternita.

Dell'avvio del procedimento di decadenza deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni.

Il provvedimento è adottato dal Magistrato e potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Magistrato, il quale delibererà sentito il parere del Collegio Probivirale.

La nuova domanda non potrà essere in nessun caso presentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento.

CAPO IV

ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

Articolo 22

Sono organi dell'Arciconfraternita:

- L'ASSEMBLEA;
- IL MAGISTRATO;
- IL PREPOSTO;

- IL COLLEGIO PROBIVIRALE;

- L'ORGANO DI CONTROLLO.

Articolo 23

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli/Consorelle. I Confratelli/Consorelle devono essere in regola con il versamento delle quote sociali. L'Assemblea è presieduta dal Preposto o, in sua assenza, dal 1° Capitano o, in mancanza di questo, dal 2° Capitano.

Articolo 24

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea è convocata dal Preposto almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso affisso all'albo pretorio dell'istituzione e nelle altre bacheche, con inserimento sul sito internet dell'Arciconfraternita, con comunicazione agli organi di stampa locali e con qualsiasi forma di pubblicizzazione consentita dalla legge.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere effettuata anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Preposto e dal Cancelliere Segretario e sono inseriti nell'apposito

registro.

Articolo 25

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

1) quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 dei Confratelli/Consorelle, in regola con i versamenti delle quote sociali;

2) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti, per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

3) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per iniziative di carattere generale;

4) quando il Magistrato ne ravvisi ulteriormente la necessità.

Nei casi di cui ai punti precedenti il Preposto deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'articolo 24.

Articolo 26

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli/Consorelle mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il triplo dei componenti del Magistrato.

Ai fini della validità dell'Assemblea non concorrono eventuali

deleghe.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello/Consorella potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello/Consorella che, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega, che dovrà essere redatta nelle forme di legge e consegnata al momento della registrazione.

La registrazione degli intervenuti sarà eseguita tramite identificazione che verrà effettuata dal personale degli uffici amministrativi prima dell'inizio della riunione.

Articolo 27

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Articolo 28

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Preposto sull'attività dell'Arciconfraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico finanziario;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Preposto, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazio-

ni;

c) nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;

d) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale;

e) ratificare i provvedimenti del Magistrato di cui all'art.29, lettere b) e k).

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare, una volta conseguito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed avuta l'approvazione del Vescovo di Livorno, sulle modifiche dello Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Arciconfraternita ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto.

Articolo 29

Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita e delibera sulle seguenti materie:

a) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili e di automezzi;

b) dispone per l'alienazione/acquisto/permuta di beni immobili e creazione di passività ipotecarie salvo quanto previsto dall' art. 28, lettera e);

c) assicura la fruibilità dei beni aventi carattere storico ed

artistico nonché dei documenti storici relativi alla vita dell'Arciconfraternita, anche mediante apposite convenzioni con altri Enti, che ne assicurino il mantenimento della proprietà.

d) provvede al suo interno alla elezione del Preposto, del 1° e 2° Capitano, del Cancelliere Segretario e del Conservatore alle Finanze, nonché ad ogni altra nomina che si renda necessaria;

e) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti anche regolamentari;

g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli, trascorso il periodo di aspirantato;

h) assume i provvedimenti disciplinari;

i) predispone il rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

k) assume in via d'urgenza, ove necessario, eccetto i casi previsti dal Codice Civile, i provvedimenti relativi alle materie di competenza dell'Assemblea, salva successiva ratifica di quest'ultima;

l) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;

m) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli la cui direzione e coordinamento sono affidati al Correttore;

n) propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

p) autorizza il Preposto a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita;

q) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento dell'Arciconfraternita;

r) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della

carità e del servizio;

s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto

secondo le disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro po-

tere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente

ad altri organi dell'Arciconfraternita.

Articolo 30

Il Magistrato è composto da 9 (nove) Confratelli/Consorelle e

rimane in carica per un quadriennio.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore con voto

consultivo, assumendo però il diritto di veto sulle questioni

riguardanti la fede e la morale cattolica.

Per essere eletti nel Magistrato occorre avere maturato, alla

data stabilita per le elezioni, almeno un anno di iscrizione

ed avere compiuto il venticinquesimo anno di età.

Non sono eleggibili nel Magistrato:

a. i fornitori continuativi di beni e servizi, iscritti

nell'apposito registro dell'Arciconfraternita;

b. i soci ed i dipendenti di Società partecipate e/o control-

late;

c. il Personale dipendente dell'Arciconfraternita;

d. gli ex dipendenti che abbiano cessato il loro rapporto di

lavoro da meno di 2 (due) anni alla data dell'insediamento

della Commissione elettorale;

e. gli inquilini dell'Arciconfraternita;

f. i Confratelli e le Consorelle, con legami di parentela, o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati ai punti precedenti;

g. i Confratelli e le Consorelle che ricoprono la carica di Sindaci Revisori e/o Organo di Controllo;

h. coloro che abbiano ricoperto la carica di componente del Magistrato per 2 (due) mandati consecutivi senza che sia intervenuta una pausa di almeno un intero mandato (quattro anni).

Articolo 31

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Preposto lo ritenga necessario oppure ove sia presentata domanda al Preposto da parte di almeno un terzo (1/3) dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, del Vescovo di Livorno, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Preposto e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato per posta anche elettronica almeno cinque (5) giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo e in casi di particolare urgenza il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Se nel corso del quadriennio dovesse venire meno la maggioranza dei componenti il Magistrato, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per l'immediata attivazione di nuove elezioni.

Articolo 32

Il Preposto è eletto dal Magistrato al suo interno nella prima riunione convocata dopo le elezioni e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare, il Preposto:

a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;

b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea, assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, congiuntamente al Cancelliere Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente al Cancelliere Segretario e

all'Amministrazione, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;

h) richiede fidejussioni e garanzie su apposito mandato del Magistrato;

i) può delegare altro componente del Magistrato al compimento degli atti o negozi avanti indicati.

Articolo 33

Il 1° Capitano è eletto dal Magistrato al suo interno nella prima riunione convocata dopo le elezioni; coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Preposto e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento; inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Il 2° Capitano è eletto dal Magistrato al suo interno nella prima riunione convocata dopo le elezioni; coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Preposto ed il 1° Capitano; inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 34

Il Cancelliere Segretario è eletto dal Magistrato nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro, curandone l'affissione nelle bacheche dell'Istituzione e la pubblicazione sui siti istituzionali.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al Preposto, con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui all'articolo 32.

Articolo 35

Il Conservatore alle Finanze è eletto tra i componenti del Magistrato nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Preposto, la parte finanziaria di tutte le attività dell'Arciconfraternita.

Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed alla redazione della proposta di bilancio da sottoporre al Magistrato.

Articolo 36

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro (4) anni ed i loro componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 37

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) componenti e-

letti dal corpo elettorale fra i Confratelli/Consorelle che si segnalano per particolare conoscenza del Sodalizio e per attaccamento all'Arciconfraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Probiviri valgono le norme di cui al precedente articolo 30.

Il Collegio dei Probiviri dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Arciconfraternita.

In particolare:

1. vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell'Arciconfraternita;
2. interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei Regolamenti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
3. decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
4. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell'Arciconfraternita.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o suo delegato, può essere invitato alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con almeno la presenza di due (2) componenti fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

CAPO V

ISTITUTI DI CONTROLLO

Articolo 38

La Arciconfraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall’art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Confratelli. Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall’assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori legali dei conti nominata dall’Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i pre-

senti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Arciconfraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di

due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 39

Il Correttore è nominato dal Vescovo di Livorno.

Rappresenta il Vescovo di Livorno all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali e di culto.

E' il responsabile e coordina tutte le attività liturgiche delle varie Cappelle della Misericordia; a lui fanno capo eventuali Sacerdoti collaboratori (da lui approvati) e l'eventuale Diacono, le cui nomine spettano al Vescovo di Livorno, che esercita il potere di vigilanza a norma delle disposizioni di Diritto Canonico.

Inoltre:

a) provvede a riunire l'Unità pastorale a sua discrezione qualora ne ravvisi la necessità;

b) concorda con il Magistrato un Regolamento per le Cappelle cimiteriali avanti citate con tutte le norme relative alle varie Funzioni religiose;

c) può avvalersi della collaborazione di un sagrestano per tutte le necessità legate allo svolgimento delle funzioni religiose comprese quelle delle cappelle cimiteriali;

d) sottopone al Magistrato un particolare calendario di tutte

	le varie feste e ricorrenze religiose;	
	e) concorda con il Magistrato l'entità di un fondo spese per	
	lo svolgimento delle attività di competenza;	
	f) sottopone e concorda con il Magistrato un apposito cerimo-	
	niale per particolari celebrazioni, quali vestizione dei Con-	
	fratelli, elevazione alla qualifica di Capo Guardia attivo	
	etc.	
	g) assume, di concerto con il Magistrato, iniziative volte ad	
	attività specifiche di servizio, quali incontri sulla morale	
	cristiana e sulla vita della Misericordia nel corso del perio-	
	do di aspirantato, potendo disporre dei locali appositamente	
	allestiti nella sede della Misericordia e di una specifica ba-	
	chea nonché di una stanza da destinare a proprio ufficio;	
	h) dispone e concorda con il Magistrato il Calendario Liturgi-	
	co annuale delle celebrazioni e ricorrenze.	
	i) può integrare la propria attività con varie iniziative da	
	concordarsi con il Magistrato a vantaggio dell'Istituzione	
	quali "giornate della Misericordia" presso le varie Parrocchie	
	per pubblicizzare l'attività dell'Arciconfraternita, "giornate	
	di sensibilizzazione alla cittadinanza e nelle scuole", Santa	
	Messa domenicale presso una Parrocchia da lui indicata.	
	j) ha la responsabilità diretta dei registri d'accettazione e	
	soddisfacimento delle Sante Messe come della custodia e della	
	cura degli arredi e del materiale tutto situato all'interno di	
	tutti gli oratori di proprietà dell'Arciconfraternita.	

CAPO VI

ELEZIONI DEL MAGISTRATO E DEL COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Articolo 40

Il Magistrato e il Collegio dei Probiviri vengono eletti, a suffragio diretto, da parte dei Confratelli/Consorelle dell'Arciconfraternita.

Le elezioni hanno luogo ordinariamente ogni 4 anni e sono valide qualunque sia il numero dei votanti, sempreché tale numero sia superiore di almeno una unità al numero minimo di sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste.

Sono elettori i Confratelli/Consorelle in pari con il versamento delle quote sociali, che abbiano raggiunto la maggiore età e che possono vantare un'anzianità d'iscrizione pari ad almeno un (1) anno alla data stabilita per le elezioni.

Le procedure per lo svolgimento delle elezioni sono disciplinate da apposito regolamento elettorale.

Solo in fase di prima applicazione, dopo l'approvazione del presente statuto, saranno regolati dalle disposizioni seguenti.

Articolo 41

Il Magistrato è eletto dai Confratelli/Consorelle dell'Arciconfraternita nel corso di una giornata elettorale a scrutinio segreto.

Il Commissario almeno 70 giorni prima della data fissata per le elezioni, convocherà il Collegio dei Capi Guardia Attivi

per la nomina della Commissione elettorale, il cui insediamento avverrà, a cura dello stesso Commissario, almeno cinquanta (50) giorni prima della data anzidetta.

Il Commissario, almeno 50 giorni prima della data fissata per le elezioni insedia la Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, composta da 5 membri e della quale non possono far parte i Confratelli/Consorelle che intendono candidarsi, opera in presenza di almeno due componenti, oltre al Presidente; essa prepara le elezioni e ne sovrintende allo svolgimento.

DEGLI ELETTORI E DEGLI ELEGGIBILI

Art. 42 a - Elettorato attivo. Requisiti.

Sono elettori tutti gli iscritti alla Misericordia di Livorno che abbiano compiuto gli anni 18 (diciotto) al momento del voto, che siano in regola con gli obblighi di servizio o con il pagamento delle quote annuali associative se confratelli o consorelle sostenitori e che siano iscritti da almeno un anno.

Art. 42 b - Esercizio personale del voto.

Il diritto di voto è personale e nessun elettore può farsi rappresentare. A discrezione del Presidente di Seggio, potranno essere ammessi all'accompagnamento per l'esercizio del voto assistito solo quegli elettori che proveranno di essere effettivamente impediti.

Art. 42 c - Liste elettorali.

I nomi degli iscritti sono inseriti in una lista generale.

La lista conterrà cognome, nome e data di nascita di ogni iscritto. Non verranno inseriti coloro che siano iscritti negli ultimi dodici mesi.

Accanto ad ogni iscritto verranno inserite le eventuali cause impeditive all'esercizio del diritto di voto.

Entro 50 giorni dalla data delle elezioni, il Commissario pubblica la lista degli elettori sul sito istituzionale e mediante deposito in Segreteria e ne rilascia copia alla Commissione elettorale.

Con avviso da affiggere in apposito albo e anch'esso pubblicato nel sito Istituzionale assegna il termine di 10 (dieci) giorni, nei quali la lista resterà affissa, affinché ciascun confratello e consorella possa esaminarla e presentare alla Commissione elettorale, per scritto, i reclami e le osservazioni che riterrà opportuni.

Art. 42 d - Reclami- Approvazione delle liste.

Nei 10 (dieci) giorni successivi al termine di cui sopra, la Commissione elettorale si riunisce per decidere in merito ai reclami presentati, fare alla lista le modifiche di giustizia ed approvarle disponendo, quindi, di farne entro tre giorni il deposito in Segreteria e la pubblicazione sul sito Istituzionale e negli albi.

Art. 42 e - Elettorato passivo. Cause di ineleggibilità.

Sono eleggibili coloro che sono iscritti nella lista generale approvata definitivamente, purché siano in possesso dei requi-

siti previsti dall'art. 30 dello Statuto.

Non sono eleggibili:

a) coloro che rivestono cariche politiche a qualsiasi livello, a meno che i candidati non siano cessati dalle cariche per dimissioni non oltre il secondo mese antecedente la data fissata per le elezioni;

b) chi ha lite pendente con l'Arciconfraternita;

c) chi, per fatti compiuti allorché era componente di organi o dipendente dell'Arciconfraternita, è stato dichiarato responsabile verso la stessa con sentenza passata in giudicato;

d) colui che, avendo un debito liquido e esigibile verso l'Arciconfraternita, è stato legalmente messo in mora;

Non possono contemporaneamente far parte del Magistrato i coniugi, i parenti in linea retta, e quelli in linea collaterale, nonché gli affini fino al quarto grado.

Art. 42 f - Presentazione delle liste dei candidati.

Per ogni lista dovrà costituirsi un comitato promotore composto da tre confratelli o consorelle non candidati, i quali dopo la indizione delle elezioni, dovranno presentarsi alla Commissione elettorale per ritirare l'apposito modulo autenticato per raccogliere le firme dei candidati e dei presentatori.

Questi ultimi dovranno risultare nella lista elettorale generale in possesso del diritto di elettorato attivo.

Dopo la raccolta delle firme i tre presentatori dovranno dichiarare in margine al modulo che le firme dei candidati e dei

presentatori sono state apposte in loro presenza e che quindi sono autentiche perché i firmatari sono stati riconosciuti ed è stato verificato il possesso dei requisiti previsti.

Le liste dovranno essere presentate alla Commissione elettorale, non più tardi di trenta (30) giorni liberi dalla data delle elezioni, la quale rilascerà ricevuta del deposito al rappresentante della lista che dovrà essere uno dei presentatori della lista. Ciascuna lista, dovrà contenere non meno di cinquanta firme di presentatori.

Ciascun presentatore potrà firmare una sola lista.

Art. 42 g - Esame delle liste. Eventuale esclusione.

La Commissione elettorale, esaminerà ciascuna lista ed, ove riscontri in esse irregolarità a suo giudizio sanabili, convocherà entro i tre giorni successivi il presentatore della lista per le osservazioni del caso.

Qualora, nonostante invitati a sanare le irregolarità rilevate non si sia provveduto entro il termine indicato, la lista sarà annullata ed esclusa dalle elezioni.

Art. 42 h - Numero dei candidati di lista.

Ciascuna lista dovrà essere costituita da n. 9 (nove) candidati .

Art. 42 i - Lista del Collegio dei Probiviri.

Quanto previsto nei precedenti articoli viene applicato anche per l'elezione del Collegio dei Probiviri, che sarà composto come previsto dall'art. 37 dello Statuto.

La lista dovrà contenere tre (3) nominativi in possesso dei requisiti statutari previsti.

Art. 42 l - Espressione del voto.

Nella sala della votazione dovrà essere predisposto uno spazio che assicuri l'espressione segreta del voto.

Il voto si esprime:

a) in caso di più liste in concorso, tracciando un segno nel quadratino posto in testa ad ogni lista.

b) in caso di un'unica lista, tracciando un segno nel quadratino posto in testa alla lista stessa; in mancanza la scheda sarà ritenuta bianca.

Art. 42 m - Lista sostitutiva.

Nel caso che, trascorso il termine per la presentazione delle liste elettorali, non ne sia stata presentata alcuna, la Commissione elettorale si riunirà d'urgenza e provvederà alla compilazione di una lista di candidati da mettere in votazione.

Art. 42 n - Svolgimento delle operazioni elettorali.

Le operazioni di voto si svolgeranno in un giorno di domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00 ininterrottamente.

Art. 42 o - Presidente del seggio. Poteri

Il Presidente è incaricato della polizia delle adunanze, della regolarità della votazione e del mantenimento dell'ordine, servendosi, ove necessario, anche dell'apporto delle Forze dell'Ordine.

Art. 42 p - Presenza nel seggio elettorale.

Durante le operazioni elettorali nessuno, che non sia eletto-
re, potrà introdursi nel locale ove ha luogo la votazione, ad
eccezione delle persone incaricate dalla Commissione elettora-
le di prestare ivi servizio.

Art. 42 q - Apertura delle votazioni.

Appena avvenuta la costituzione del Seggio, il Presidente del-
la Commissione elettorale dichiara aperta la votazione, duran-
te la quale ciascun elettore iscritto nelle liste e che dimo-
stri la sua identità con idoneo documento o tramite la cono-
scenza di due dei componenti del seggio riceve la scheda aper-
ta da votare e, espresso il voto, la presenta piegata al Pre-
sidente, il quale la depone nell'urna collocata sul tavolo.

Esercitato il voto, un componente del seggio appone la sua
firma nell'apposito spazio della lista elettorale, certifican-
do così l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Le schede devono essere di carta bianca, senza alcun segno che
possa servire a farle riconoscere, debbono essere stampate,
timbrate e vidimate con la firma di due componenti la Commis-
sione elettorale.

Art. 42 r - Espressione del voto. Validità. Computo.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammes-
sa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono NULLI i voti contenuti in schede:

a) che non siano quelle del seggio e non siano vidimate e appositamente timbrate;

b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una delle liste concorrenti.

Si intendono eletti a componenti il Magistrato:

in caso di più liste: i candidati della lista che abbia riportato il maggior numero di voti;

in caso di lista unica: i candidati della lista.

Art. 42 s - Operazioni di scrutinio.

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, e trascorsa l'ora fissata per il termine delle operazioni di voto (20,00), il Presidente dichiara chiusa la votazione e, riscontrato che il numero delle schede consegnate ai votanti corrisponde al numero degli elettori, ne segnala il numero nel processo verbale e, aperta l'urna, uno degli scrutatori prende ciascuna scheda, la consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce e la passa ad altro scrutatore.

Gli altri scrutatori annotano insieme al Segretario il numero dei voti riportati da ciascuna lista durante lo spoglio delle schede.

Durante tali operazioni è ammessa la presenza degli elettori solo come uditori.

Art. 42 t - Pronuncia del seggio elettorale. Reclami.

Il Seggio si pronuncia in via provvisoria sulle difficoltà ed incidenti inerenti alle operazioni elettorali ed alla nullità delle schede. In caso di dissenso decide il Presidente.

Nel verbale deve essere fatta menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni assunte. Di quanto sopra dovrà essere informato entro tre (3) giorni il Commissario.

Le schede nulle, bianche, le contestazioni in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, i reclami e le proteste scritte dovranno essere firmate almeno da due componenti il seggio ed unite al verbale.

Art. 42 u - Pubblicazione del risultato del voto. Trasmissione dei verbali al Commissario.

Compiuto lo scrutinio, il Seggio pubblica il risultato dell'elezione e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato dai componenti il Seggio, ma per la sua validità basta la firma del Presidente e del Segretario.

Qualora si verifichi una differenza tra il numero delle schede e quello dei votanti, la Commissione elettorale stabilirà se questa evenienza abbia o meno influenza sulla validità dell'elezione; in caso affermativo, si asterrà dalla pubblicazione, redigendo verbale da trasmettersi al Commissario.

Art. 42 v - Proclamazione degli eletti.

Il Commissario, sulla base dei risultati pervenuti, entro cin-

que giorni dalla avvenuta votazione, proclama gli eletti.

Art. 42 z- Sanzioni disciplinari.

Qualunque iscritto si comporti in maniera scorretta o riprovevole, dentro o fuori i locali della votazione o i locali della sede, o commetta atti di qualsiasi genere che possano turbare il regolare svolgimento e la libera espressione del voto, sarà punito a norma di Statuto e di regolamento.

CAPO VI

NORME GENERALI E MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 43

Tutte le cariche sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell’Arciconfraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 44

La proposta di modifica dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all’articolo 29, è presentata al Magistrato stesso, mediante motivata mozione scritta, da un numero di confratelli non inferiore a cento.

La mozione è esaminata dal Magistrato, dal Correttore e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta.

Dopo aver esaminato la proposta anzidetta, il Preposto convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli per i quali è stata fatta proposta di riforma nonché degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, oltre che con qualsiasi altro mezzo anche informatico.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che comunque non potrà essere inferiore a cento.

Non possono essere oggetto di modifica, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2,4,5 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 45

E' assolutamente vietata la costituzione di comitati, commissioni, gruppi, sezioni, oppure indire riunioni e manifestazioni.

ni di qualsiasi tipo, all'interno dell'Arciconfraternita, senza il preventivo consenso del Magistrato.

Articolo 46

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, il Preposto segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed al Vescovo di Livorno l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei confratelli.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina, d'intesa con il Vescovo di Livorno, un Commissario Straordinario che provvede con i poteri del Preposto e del Magistrato alle attività necessarie alla ripresa di una normale vita sociale.

Il Commissario Straordinario resta in carica per non più di dodici (12) mesi, rinnovabili solo su decisione dell'Assemblea.

Articolo 47

L'Arciconfraternita potrà essere sciolta per delibera

dell'Assemblea se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, o il numero di Confratelli/Consorelle sia tale da non consentire di svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Preposto o dal Commissario Straordinario.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli/Consorelle e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21 terzo comma del codice civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre (3) liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono iscritti all'Arciconfraternita, che siano in possesso dei requisiti tecnici/legali necessari.

Articolo 48

A seguito dello scioglimento, i beni residui dell'Arciconfraternita, sentito il Vescovo di Livorno, sono devolvibili ad Ente presente nella Diocesi di Livorno che ab-

bia le stesse finalità della Misericordia e che faccia parte della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Articolo 49

Per le materie non contemplate o in contrasto con il presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico in materia di associazione di fedeli, al Codice Civile e al D.lgs. 117/2017.

Articolo 50

Copia del presente Statuto deve essere consegnata ad ogni iscritto che ne faccia richiesta ed obbligatoriamente, assieme al Regolamento generale corredato delle norme attuative, ad ogni nuovo Confratello/Consorella all’atto dell’iscrizione.

Copia dei suddetti devono essere messi permanentemente a disposizione presso l’Ufficio URP ed il centralino del pronto soccorso.